

STATUTO
Piccino Picciò
Associazione Genitori Neonati a Rischio

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

L'Associazione "Piccino Picciò Associazione Genitori Neonati a Rischio OdV", da ora in avanti denominata "associazione", è costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

L'Associazione opera nel settore dell'assistenza perinatale, neonatale e pediatrica, a favore e a tutela dei neonati, dei bambini e delle famiglie mediante la partecipazione personale, volontaria e gratuita dei propri associati.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione si ispira alla Dichiarazione Internazionale dei Diritti del Bambino, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e in particolare del diritto alla salute.

Per raggiungere questi scopi l'Associazione si propone di:

- A. Essere punto di riferimento di informazione e sostegno per le famiglie che si rivolgano a servizi di assistenza perinatale, neonatale e pediatrica ed in particolare per chi si trovi ad affrontare la nascita prematura o a rischio ed abbiano il loro figlio ricoverato nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale, Neonatologia e Pediatria; fornendo supporto morale, materiale e psicologico attraverso l'opera di volontariato dei propri associati, anche dopo le dimissioni del neonato.
- B. Promuovere ogni tipo di iniziativa volta a favorire l'umanizzazione dell'assistenza e delle cure sia delle donne in gravidanza che dei neonati ricoverati presso i reparti di Terapia Intensiva Neonatale, Neonatologia e Pediatria. Promuovere un miglior livello di comunicazione e collaborazione fra le suddette Unità Operative.
- C. Sensibilizzare gli organi direttivi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, e le Istituzioni tutte, affinché i reparti siano aperti alla famiglia H24, siano adottati standard di cura che assicurino un percorso individuale e personalizzato adeguato ai bisogni del neonato e della sua famiglia, e che prevedano un appropriato numero di operatori dedicati e specificamente formati.
- D. Offrire un aiuto concreto ai genitori dei neonati ricoverati in presidi ospedalieri lontani dalla propria residenza; sensibilizzando altresì gli organi competenti, alla realizzazione di reparti che prevedano la presenza della famiglia H24 e alcune "single family room".
- E. Accudire, grazie all'opera dei propri volontari, i neonati che si trovino ad essere soli per abbandono alla nascita o per impossibilità dei genitori o dei familiari di essere presenti.
- F. Sensibilizzare gli organi direttivi delle aziende sanitarie ed ospedaliere, affinché siano sempre a disposizione di tutti i neonati i farmaci, i presidi e le attrezzature necessarie e appropriate alle loro cure ed alla loro crescita.
- G. Promuovere e favorire per il neonato dimesso dalle cure intensive, un adeguato percorso di follow-up neuroevolutivo, effettuato da personale dedicato e adeguatamente formato, per l'individuazione

precoce delle disarmonie dello sviluppo e per la programmazione di interventi mirati almeno fino all'età scolare.

- H. Favorire e promuovere la ricerca scientifica, anche in collaborazione con i Centri Universitari preposti, nel campo della Medicina Perinatale, Neonatale e Pediatrica favorendo collaborazioni di ricerca nazionali ed internazionali.
- I. Favorire l'aggiornamento professionale, anche in collaborazione con le Aziende Sanitarie e le Agenzie Formative preposte, degli operatori sanitari operanti all'interno dei reparti di Ostetricia, Neonatologia e Pediatria, promuovendo per il personale soggiorni brevi di aggiornamento e studio in Italia ed all'estero e partecipazioni a corsi di aggiornamento e a congressi.
- J. Essere punto di riferimento per sensibilizzare ed informare cittadinanza, autorità ed istituzioni relativamente alla Perinatologia, Neonatologia e Pediatria, con particolare attenzione al neonato ricoverato in Terapia Intensiva Neonatale.
- K. Creare solidarietà nell'ambito sanitario e sociale, operando con continuità per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno degli associati e della collettività in ordine ai rapporti di cui al punto A.
- L. Pubblicare un periodico a diffusione locale e/o regionale su problemi ed esperienze emersi nel corso delle attività di cui ai punti precedenti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione i genitori dei bambini ricoverati presso i reparti di Terapia Intensiva Neonatale e tutte le persone che condividano le finalità e le attività di cui all'articolo precedente, che siano animate da spirito di solidarietà e che accettino il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

La richiesta di adesione deve essere accompagnata dal versamento della quota associativa di iscrizione fissata annualmente dall'assemblea degli aderenti.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Qualifiche e Diritti e obblighi degli associati)**

Con parità di diritti e di doveri gli associati sono classificati nelle seguenti categorie:

- A) Fondatori
- B) Ad honorem
- C) Ordinari

Sono soci Fondatori coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.

La qualità di socio ad honorem si acquisisce a seguito di delibera del Consiglio Direttivo ed è attribuita a persone che si distinguano per qualifica professionale e/o esperienza specifica e comprovata negli ambiti di attività dell'associazione ed abbiano offerto un sostanziale contributo al raggiungimento degli scopi della stessa.

In relazione a ciò essi sono dispensati dal versamento della quota associativa di iscrizione annuale.

La nomina del socio ad honorem è esecutiva solo dopo la formale accettazione da parte dell'interessato.

Soci ordinari sono tutti coloro che non rientrano nelle categorie dei soci Fondatori o Ad honorem.

Il comportamento verso gli altri soci ed anche verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e improntato a correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare, ad eccezione dei soci Ad honorem, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Coloro che sostengono solo economicamente le attività associative e che pur partecipando alle iniziative sociali non hanno fatto richiesta di iscrizione, non acquisiscono la qualifica di socio con i relativi diritti ed obblighi. I soggetti sostenitori tuttavia possono essere invitati a partecipare, con il solo diritto di parola, alle assemblee, senza diritto di voto né diritto di elezione agli organi sociali.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure risulta moroso nel versamento della quota associativa annuale, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. I componenti il Consiglio Direttivo non possono essere delegati a rappresentare altri associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, ed è trasmessa, anche tramite mezzi di comunicazione digitale, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le votazioni sono ordinariamente svolte per alzata di mano. Si svolgono per appello nominale o per scheda segreta quando ne faccia richiesta almeno 1/10 degli associati presenti o rappresentati. Si voterà per scheda segreta quando si tratteranno argomenti che riguardano i componenti il Consiglio Direttivo.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare sulle modalità operative di consultazione dei libri sociali da parte dei soci che ne facciano richiesta;
- deliberare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- ratificare nella prima seduta, e comunque entro il termine di 15 giorni dalla loro emanazione, i provvedimenti di propria competenza che eventualmente fossero stati assunti dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- Il Consiglio Direttivo, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi di organi consultivi a carattere tecnico-scientifico la cui costituzione, composizione e funzionamento sono indicati in apposito regolamento approvato dall'Assemblea;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso di dimissioni o decadenza del Consigliere subentra il primo dei non eletti. A parità di voti prevale l'anzianità di iscrizione all'associazione.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo vengono eletti al suo interno: il Presidente e il Vicepresidente, Qualora da parte di altri membri il Consiglio Direttivo vi sia la disponibilità a svolgere incarichi operativi, anche successivamente alla prima riunione, il Consiglio nomina al suo interno il Segretario e il Tesoriere. Le cariche di Presidente, Vicepresidente e gli incarichi di Segretario e Tesoriere devono essere affidati a membri diversi.

Il Consiglio Direttivo è convocato, a mezzo comunicazione scritta trasmessa, anche tramite mezzi di comunicazione digitale, almeno 3 giorni prima della riunione, dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o altrove in Italia.

Il Consiglio Direttivo è convocato tutte le volte che le circostanze lo esigano o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. Il caso di parità comporta il rigetto della proposta.

Le votazioni sono ordinariamente palesi; sono invece segrete quando lo richiede almeno 1/3 dei componenti il Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Segretario)

Il Segretario, se nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla regolare tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati in conformità alla normativa vigente in materia;
- b) provvede ad al disbrigo della corrispondenza;
- c) redige i verbali dell'assemblee degli aderenti e quelli delle riunioni del Consiglio Direttivo, trascrivendoli negli appositi registri;
- d) è a capo del personale dipendente eventualmente in forza all'Associazione.

L'incarico di Segretario termina con la scadenza naturale del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

ART. 11
(Tesoriere)

Il Tesoriere, se nominato dal Consiglio Direttivo, ha i seguenti compiti:

- a) propone al Consiglio Direttivo lo schema di bilancio sentito preventivamente il Presidente;
- b) esegue pagamenti ad accoglie gli introiti - ottenute le necessarie autorizzazioni del Consiglio Direttivo o dal Presidente - provvedendo alle conseguenti registrazioni ed alla conservazione di ogni documentazione.

L'incarico di Tesoriere termina con la scadenza naturale del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

ART. 12
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale, se prodotto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso.

Il bilancio sociale, se redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 17 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione redige il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei limiti previsti dalla legge, l'associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet o sugli altri canali digitali preposti o consentiti gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 18 **(Libri)**

L'associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Segretario se nominato, altrimenti a cura del Presidente;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività anche in modo non occasionale tenuto a cura del Presidente;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario se nominato, altrimenti a cura del Presidente;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Presidente formulata sull'apposita documentazione approvata dal Consiglio Direttivo a cui spetta deliberare anche sulle modalità operative della consultazione stessa.

ART. 19 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.